

TI_GERICHTE INC.2009.38906 vom 12. Februar 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-02-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2009.38906

FR: TI_GERICHTE INC.2009.38906 du 12 février 2010

IT: TI_GERICHTE INC.2009.38906 del 12 febbraio 2010

Regeste

Istanza proroga carcere preventivo

Erwägungen

E. 10

a) Stabilita l'esistenza di gravi indizi di reato, in capo all'accusato, per le ipotesi di reato più gravi, occorre stabilire se sono dati (o ancora dati) motivi di ordine pubblico a giustificazione del mantenimento della carcerazione preventiva. L'inquirente indica l'esistenza del pericolo di fuga. b) Si ricorda che anche il pericolo di fuga deve essere concreto, cioè rivestire una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l'accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e/o alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile [comunque, elemento " indiziante " importante che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito in presenza di una comminatoria di pena della reclusione e/o assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna) di prospettive per una sospensione condizionale: M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287 ss., p. 32; DTF 106 la 404; DTF 117 la 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n° 701; GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF 14.1.2005, 1S.15/2004, e riferimenti] non basta, da sola, a motivare la carcerazione: occorre valutare l'insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell'accusato, la sua morale, i legami familiari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G. S.; DTF 117 la 69). c) _____ è cittadino _____, in Svizzera con un permesso temporaneo fino al novembre 2009, che non risulta rinnovato (AI 137). È senza attività lucrativa, e lo era già da due mesi al momento dei fatti (AI 229 p. 7). Il suo legame con la coaccusata (iniziato nei primi mesi del 2009, Rapporto PG all. 24 p. 1) sembra non avere particolari sbocchi (AI 229 p. 8, AI 233 p. 1), tantomeno futuro certo (AI 229 p. 7, AI 233 p. 8, Rapporto PG All. 24 p. 2, all. 26 p. 1), senza contare che, neppure in caso di sviluppo positivo di tale rapporto, è sicuro che la coaccusata rimarrà in Svizzera (tutti i famigliari, comprese le due figlie di cui si parla nei fatti oggetto d'inchiesta, sono all'estero, ed ella ha già manifestato il desiderio di rientrare al paese d'origine; AI 115, 125, 136, 179, 246). Le circostanze descritte lasciano presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per lui più interessanti, o quale male minore, per rapporto a quello derivante dal mantenersi a disposizione per il seguito della procedura (Rep 1989 p. 293 e citazioni). La presenza della madre, con la quale peraltro non sembrano esservi rapporti particolarmente idilliaci (NLP _____; AI 287 p. 2 e 3) non costituisce deterrente sufficiente alla luce della gravità delle accuse e del rischio di pena connesso. Analogo discorso vale per il

(proposto) deposito dei documenti, misura di ridotta (per non dire nulla) efficacia trattandosi di cittadino straniero (“...che, di fatto, possono raggiungere facilmente il loro paese e rimanervi, senza necessità di far capo e/o possedere documenti di legittimazione; cfr. DTF 12.8.1981 in re C., citata in M. Luvini Rep 1989 p. 293... ”GIAR 21.12.2009, 70.2009.4, cons. 9.b.).

E. 11

Abbondanzialmente, in quanto il magistrato inquirente non ne fa menzione, non può essere totalmente scartata la presenza, in capo a _____, di un pericolo di recidiva. Elementi indizianti l'esistenza di tale pericolo emergono, a giudizio di questo giudice, dalle stesse argomentazioni che hanno portato ad accogliere il reclamo contro il rifiuto di perizia. E meglio: “10. ... d) A giudizio dello scrivente, ad ingenerare dubbi in merito alla completa imputabilità dell'accusato potrebbe bastare il fatto che egli fosse in cura presso uno psichiatra ed una psicologa, sostanzialmente per una depressione (cura assistita mediante la somministrazione di farmaci) prima dei fatti e in pratica, fino agli stessi (non è chiara, né è stata chiarita, la data dell'ultimo colloquio: cfr. AI 146 che fa riferimento al 31.8.2009), e con lo psichiatra curante che sottolinea come i colloqui di sostegno e le visite di controllo avrebbero dovuto continuare per alcuni mesi (AI 154). Nel contempo risulta che poco prima e dopo la presa a carico, l'accusato avrebbe avuto manifestazioni violente, nei confronti della convivente (AI 183), rispettivamente della madre (cfr. inc. NLP _____), nonché abusi di alcool (non necessariamente risolti dall'accertamento che al momento dei fatti non era sotto l'influsso di tale sostanza). Inoltre, par di comprendere che _____ sia stato in qualche modo seguito da uno psichiatra anche in carcere e dal 2 settembre 2009 (cfr. AI 199); del relativo parere si dirà nel punto seguente. ...” (GIAR 22 dicembre 2009, 389.2009.5) In presenza della situazione descritta, dello svolgersi dei fatti oggetto d'inchiesta (inclusa i contrasti e le modifiche di versione tra gli accusati), delle manifestazioni di aggressività pregresse (cfr. dichiarazioni _____ in AI 147, oltre quanto risulta dalla sentenza appena citata), sarebbe quantomeno imprudente, a questo stadio ed in attesa del referto peritale (la perizia ordinata il 23 dicembre 2009, chiede esplicitamente al perito di esprimersi circa i possibili rischi “comportamentali” futuri derivanti o connessi dallo stato psichico dell'accusato, oggetto di indagine peritale come postulato dalla difesa: cfr. AI 249, quesito n. 3), ritenere gli elementi (concreti) indicati, come totalmente inatti a fondare perlomeno un residuo pericolo di recidiva. Non va dimenticato che oggetto di inchiesta sono ipotesi di reati violenti (DTF 123 I 268).

E. 12

Accertata la concreta presenza di sufficienti indizi di reato, concreto pericolo di fuga e, perlomeno residuo pericolo di recidiva, resta da determinare se la detenzione preventiva cui è astretto _____ sia ancora rispettosa di proporzionalità, nella sua duplice accezione in materia: da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). Nel caso in esame, il rischio di pena in caso di condanna è certamente superiore al carcere preventivo sin qui sofferto e quello eventualmente da soffrire nell'eventualità di concessione della proroga richiesta. L'inchiesta è in fase conclusiva e il deposito atti è imminente: la perizia, il cui termine di consegna è già stato prorogato due volte (per un totale che giunge ad una volta e mezzo quello assegnato inizialmente), al momento della presente decisione o è già stata consegnata o lo sarà nell'immediato (un'ulteriore proroga

non essendo più ragionevolmente prevedibile, forse neppure ammissibile), l'accertamento di cui all'AI 276 pure non dovrebbe tardare. La concessione di una proroga di due mesi, tenuto conto del fatto che gli atti ancora da acquisire non lo saranno verosimilmente tutti nel corso della prossima settimana, della durata del periodo di deposito degli atti (minimo quindici giorni, oltre a quelli di intimazione), può essere ritenuta congrua stante l'obbligo (art. 102 CPP) per il magistrato inquirente di procedere indilatamente agli atti di sua competenza (deposito e alla scadenza, chiusura o immediata decisione sui complementi eventualmente richiesti). L'inchiesta non risulta aver violato il principio di celerità, tantomeno aver vissuto situazioni di stallo inaccettabili (DTF 128 I 149; DTF 18 luglio 2003, 1P.394/2003). Il fatto che una mezzo di prova rifiutata dal Procuratore pubblico sia stato ammesso da questo ufficio, quindi assunto dopo un certo periodo di tempo dalla richiesta, non costituisce necessariamente circostanza lesiva di tale obbligo (oltretutto, nel caso in esame, l'inchiesta non risulta aver vissuto unicamente nell'attesa del referto peritale; cfr. AI 235 a 294). Neppure il fatto che di determinati atti la difesa abbia avuto conoscenza solo ad un determinato momento (nel caso specifico non risultano reclami contro eventuali limitazioni dell'accesso agli atti, di cui anche quanto raccolto dalla polizia fa materialmente parte, fin dalla sua assunzione e non solo dalla raccolta in un fascicolo).

E. 13

In conclusione, in capo a _____ sono presenti gravi indizi di reato e concreti elementi a favore di un pericolo di fuga (nonché di un pericolo di recidiva), come meglio descritto ai considerandi che precedono. La detenzione sin qui sofferta, così come quella prevedibilmente ancora da soffrire, (dettata da effettive esigenze dell'istruttoria) non viola il principio di proporzionalità. L'istanza di proroga della carcerazione preventiva presentata il 28 gennaio 2010 viene pertanto accolta. P.Q.M. viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 111, 22, 134, 122, 123, 126, 140, 180, 242 CP, 19 cifra 1 e 19a LFStup, 95ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU; decide 1. L'istanza è accolta. §. Di conseguenza la carcerazione preventiva cui è astretto _____ è prorogata fino al 15 aprile 2010 compreso. 2. Non si prelevano tasse e spese. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione. 4. Intimazione (anticipata via telefax, ma con la precisazione che per il termine di ricorso vale la ricezione per via postale) a: giudice Edy Meli

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.